

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO****IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE****Dr. Luigi Pentangelo****Decreto n. 40/2020****Prot. N. 13/2020 r.e.**

- Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
  - Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013
  - Al Sig. Direttore del Settore Amministrativo
- Ai Sigg.ri Direttori delle Cancellerie Civili e Penali
  - Al Sig. Dirigente UNEP SEDE
  - Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario
- p.c. Al CSM ([settimaemergenzacovid@cosmag.it](mailto:settimaemergenzacovid@cosmag.it))
- p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Potenza
- p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Potenza
  - p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro
  - p.c. Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lagonegro

**OGGETTO: Nota esplicativa sui poteri di organizzazione delle udienze da parte dei giudici destinati a dirigerle e permanenza delle prescrizioni emergenziali post coronavirus dopo la legge 25.6.2020 n. 70 e alla luce delle linee guida già adottate a giugno per la fase 2 post TRANSIZIONE -**

**PREMESSA**

Richiamato il decreto in oggetto n. 39/2020 prot. nr. 2274/2020 del 24.6.2020 con il quale sono state recepite e trasfuse le linee guida concordate nel Distretto della Corte di Appello di Potenza, per la disciplina sulla organizzazione delle cancellerie e delle segreterie e delle attività processuali in vista della cessazione anticipata delle disposizioni di cui all'art. 83 co. 7 ss. d.l. 18/2020 e succ.ve mod. e delle linee guida emanate sul suo fondamento, e dunque della cd. fase due delle attività giudiziarie, dal 31.7.2020 al 30.6.2020, in ragione dell'approvazione in commissione parlamentare di emendamento specifico nell'ambito della procedura di conversione in legge del d.l. 30.4.2020 n. 28;

rilevato che il d.l. n. 28/2020 è stato convertito nella legge 25.6.2020 n. 70, la quale, per quanto di interesse in questa sede, ha stabilito, così confermando il succitato emendamento, l'anticipazione della chiusura della fase due dal 31.7.2020 al 30.6.2020, in linea con il miglioramento della situazione epidemiologica nel Paese, facendo però salvi gli atti e i relativi effetti e rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 co. 1 lett. I del d.l. 30.4.2020 n. 28 (il quale stabiliva che, ovunque ricorressero nell'articolo 83, le parole «30 giugno 2020» andassero sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»);

sentito il Pres. della sezione penale;

letto, in particolare, l'articolo 1 della legge 25.6.2020 n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29.6.2020 nr. 162, entrata in vigore il giorno successivo, secondo cui:

*<<1. Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.*

*2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.*

*3. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.>>;*

letto, con specifico riferimento al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25.6.2020 n. 70, l'art. 77 della Costituzione, terzo comma, secondo cui le camere *<<possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.>>*;

considerato, pertanto, che “*restano validi*” tutti gli atti adottati secondo la disciplina emergenziale post coronavirus fino all'entrata in vigore della legge 25.6.2020 n. 70, siano essi gli atti di natura organizzativa dei capi degli uffici, come le precedenti linee guida, siano

essi i provvedimenti giurisdizionali assunti in loro attuazione dai magistrati.

Tanto premesso, il Presidente

## **OSSERVA**

### **1. La persistente vigenza della normativa emergenziale.**

Le linee guida in oggetto, di gestione della fase di transizione, sono state adottate in funzione dell'emendamento citato nella premessa, facendo salve eventuali diverse disposizioni, non intervenute, della legge di conversione del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, sicché in questa sede non possono che ribadirsi le prescrizioni in esse rassegnate.

Si reputa, tuttavia, opportuno procedere ad una esplicitazione delle linee guida concordate, le quali stabiliscono, a partire dal primo luglio 2020, la trattazione dei procedimenti civili e penali secondo le rispettive normative codicistiche "*nei limiti delle disposizioni igienico sanitarie vigenti*".

La normativa emergenziale, nazionale e regionale, seppur connotata da un graduale allentamento delle misure prescrittive volte a tutelare la salute e a prevenire il rischio di contagio da covid19, commisurato alla sensibile discesa della curva epidemiologica dei nuovi contagi quotidiani che si sta registrando nelle ultime settimane, resta in vigore, con particolare riguardo all'obbligo di indossare correttamente le mascherine negli ambienti chiusi e all'obbligo di mantenere le distanze interpersonali di sicurezza, e al correlato divieto di assembramenti in quanto vettori di diffusione del virus.

Permane pertanto in capo al Dirigente dell'Ufficio il dovere di garantire il rispetto delle precauzioni e delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente e trasfuse e specificate con i decreti emessi da questa Presidenza, così come il dovere per il personale amministrativo e per i magistrati in servizio di osservarle e di farle osservare al fine di preservare il bene primario della salute di tutte le persone che accedono nel Palazzo di Giustizia.

## **2. La ripresa delle attività giudiziarie ordinarie, nel settore civile e penale, nel rispetto dell'imprescindibile ed ancor attuale esigenza di tutela della salute.**

La doverosa ripresa delle attività giudiziarie secondo il regime ordinario, in tale stato, deve avvenire con la dovuta cautela e secondo imprescindibili standard di sicurezza (cfr. la circolare del 12.6.2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, contenente indicazioni a supporto di una maggiore ripresa delle attività giudiziarie nei mesi di giugno e luglio), al fine di evitare assembramenti durante la celebrazione dei giudizi, nelle aule di udienza così come negli spazi ad esse esterni, soprattutto a seguito di un nuovo focolaio registrato nei giorni addietro nella Regione Campania, sebbene non nell'ambito di aree comprese nel circondario del Tribunale di Lagonegro.

Occorre considerare che la dimensione dell'attività ordinaria, che dovrà ripartire nel mese di luglio, deve essere necessariamente collegata e coordinata con le attività di udienza già programmate, come detto fatte salve in sede di conversione del d.l. 28/2020, e con la disciplina degli ingressi limitati e controllati, di cui ai decreti emessi in precedenza da questa Presidenza, che come detto restano in vigore, giacché l'emergenza non è cessata.

Soprattutto nelle udienze contrassegnate da un numero elevato di processi fissati sul ruolo (il problema riguarda segnatamente le udienze penali dei G.M. e dei G.O.P., ma può attingere eventualmente anche le udienze dibattimentali collegiali ovvero le udienze preliminari, così come quelle civili, ove si svolgano secondo la forma consueta della trattazione in presenza delle parti e dei difensori), la tendenziale trattazione di tutti i procedimenti, voluta dal legislatore e sancita con le citate ultime linee guida, può e deve aver luogo compatibilmente con l'esigenza primaria di tutela della salute delle persone presenti a qualsiasi titolo e di prevenzione di ogni rischio di pregiudizio per le stesse. Resta imprescindibile che si continui a garantire il distanziamento e ad evitare assembramenti, con la conseguente necessità per l'organo giudicante - del settore penale, ma anche del settore civile, per quanto riguarda i giudizi civili in cui i difensori e le parti compaiano di persona, ad es. perché devono esser sentite le parti o escussi testi) - di operare una selezione tra:

- i processi da celebrare, quali ad esempio, nel settore penale, quelli definibili con riti alternativi, con imputati sottoposti a misure cautelari personali, pendenti nella fase della discussione ovvero prossimi alla prescrizione o con parti civili costituite, ovvero, nel settore civile, quelli che secondo il programma di gestione delle attività ex art. 37 l.11/2011 per l'anno 2020 sono stati indicati come procedimenti a trattazione prioritaria;

- i processi da rinviare, con provvedimento reso preferibilmente nella prima fascia oraria, onde permettere un immediato deflusso degli interessati e la regolare conduzione dell'udienza in condizioni di sicurezza.

Detta selezione si rende necessaria quando, secondo la valutazione che il Giudice o il Presidente del Collegio farà all'inizio dell'udienza o anche eventualmente nel suo prosieguo, non appaia possibile evitare sovraffollamenti nell'aula di udienza e negli attigui spazi di attesa e, dunque, quando non appaia possibile assicurare la celebrazione di tutti i giudizi in condizioni di sicurezza.

È necessario che gli organi giudicanti chiamino, di volta in volta, i singoli giudizi nel rispetto delle fasce orarie che avranno già programmato e pubblicato (secondo quanto già stabilito da questa Presidenza con le linee guida di cui ai decreti n. 27/2020 del 6.5.2020 e n. 33/2020 dell'1.6.2020), e li trattino avendo cura di far osservare il rispetto di tutte le misure di prevenzione necessarie, quali soprattutto il distanziamento minimo tra le persone presenti di almeno un metro lineare, l'uso corretto e continuo delle mascherine da parte di tutti i presenti indistintamente, il ricambio di aria, e disponendo se del caso, quanto alle udienze penali e al precipuo fine di evitare la formazione di assembramenti, che uno o più processi siano trattati a porte chiuse.

Con riferimento specifico al settore del Civile e del Lavoro, le udienze del mese di luglio per le quali sia già stata disposta la celebrazione secondo la forma cartolare verranno trattate secondo siffatta forma, come previsto dalla normativa transitoria di cui all'art. 1 co. 2 di conversione del d.l. 28/2020 e come recepito nelle linee guida in oggetto. Le udienze fissate nel mese di luglio che al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 28/2020 non siano già state rinviate e le cause iscritte successivamente, comprese le procedure cautelari e di convalida di sfratto, andranno trattate in presenza, con programmazione di fasce orarie, avendo cura di accorpate in successione gli orari dei procedimenti nei quali ci sono gli stessi difensori.

### **3. La permanenza delle prescrizioni emergenziali sulla prevenzione dal rischio di contagio da COVID-19.**

Si reputa opportuno richiamare le prescrizioni dettate da questo Ufficio di Presidenza durante l'emergenza per la diffusione del coronavirus sul versante della prevenzione e della disciplina degli accessi nel Palazzo di Giustizia, ribadendo o comunque disponendo i seguenti obblighi e divieti, riguardanti chiunque acceda e si trattenga nel Palazzo di Giustizia, dai dipendenti ai privati:

- l'obbligo di ingresso con l'impiego di adeguati presidi di protezione individuale, quali segnatamente l'uso di mascherine idonee e correttamente indossate durante l'intera permanenza all'interno del Palazzo di Giustizia, nei locali di lavoro così come nelle aree comuni;

- l'obbligo di sottoporsi al controllo di eventuali stati febbrili operato all'ingresso dagli addetti alla vigilanza e il divieto di accesso per chi abbia uno stato febbrile superiore a 37,5 gradi ovvero per chi risulti proveniente da zone cd. focolaio o sia gravato da ordine di quarantena da parte delle locali autorità sanitarie;

- l'obbligo per chiunque acceda nel Palazzo di Giustizia di provvedere ad una accurata e continua pulizia delle mani, servendosi anche del gel disinfettante dei dispenser collocati in ciascun piano;

- l'obbligo di mantenere in tutti i locali la distanza interpersonale di almeno un metro lineare;

- l'obbligo per le parti private e per i difensori di accedere nel Tribunale nei minuti antecedenti all'orario programmato dal singolo Giudice, del settore civile o penale, per la chiamata e la celebrazione del processo al quale siano interessati e il tendenziale divieto di stazionare con inutile anticipo nelle aree di attesa esterne alle aule, nonché l'obbligo di allontanarsi sollecitamente dal Tribunale una volta terminata l'udienza o compiute le dovute incombenze;

- il divieto di utilizzare l'ascensore del Palazzo ove non strettamente necessario e comunque in più di due persone per volta.

Tanto premesso ed osservato,

## **il Presidente del Tribunale,**

dichiara che, dopo la legge 25.6.2020 n. 70 e alla luce delle linee guida concordate nel Distretto di Potenza e già adottate a giugno per la fase 2 post TRANSIZIONE, con decreto n. 39/2020 prot. nr. 2274/2020 del 24.6.2020:

- sono esplicitati nei sensi considerati in parte motiva i poteri di organizzazione delle udienze da parte dei giudici destinati a dirigerle;
- conservano tuttora efficacia le prescrizioni emergenziali sulla prevenzione dal rischio di contagio da COVID-19, indicate nella parte motiva.

Il presente decreto è immediatamente efficace.

Le determinazioni in esso contenute potranno essere rivalutate e modificate sulla base della verifica, nei giorni a venire, della loro attuazione ed osservanza e dell'andamento della situazione epidemiologica a livello nazionale e locale.

Ciò con particolare riferimento al settore del dibattimento penale per il quale al Presidente di sezione è stato demandato di proporre ulteriori determinazioni attuative.

## **MANDA**

all'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- b) sia pubblicato nel sito web del tribunale.

## **SI INVITA**

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di Lagonegro.

Addì, 1° luglio 2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
*(Luigi Pentangelo)*